



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

SECRETARIA DI STATO AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA
N. <u>1192</u>
Data <u>10.05.2013</u>

**Relazione al Progetto di Legge
"Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale e disposizioni in
materia giudiziaria"**

Ecc. mi Capitani Reggenti,

On. li Consiglieri,

il progetto di legge che si sottopone al Consiglio Grande e Generale, reca disposizioni modificative ed integrative del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale nonché norme in materia giudiziaria, afferenti alle seguenti materie: confisca, sequestri, reati in materia di armi, coordinamento investigativo, riciclaggio dei proventi del reato anteriormente commesso, disposizioni in materia di notificazioni, istituzione di tributi giudiziari e produzione di atti in giudizio.

Confisca

L'istituto della confisca ha conosciuto, nell'ultimo decennio, una profonda evoluzione, che ne ha comportato una crescente valorizzazione sul terreno delle strategie di contrasto della criminalità.

Recentemente la confisca ha avuto un nuovo impulso con conseguente estensione sia dei casi di obbligatorietà della confisca che dei beni confiscabili; è stata, altresì, eliminata o attenuata la necessità di un diretto collegamento tra beni confiscabili e reato commesso.

Nell'ambito delle strategie moderne di lotta contro la criminalità organizzata, il tema delle misure patrimoniali sta assumendo una sempre maggiore centralità, che si manifesta sia nella dimensione nazionale, sia in quella europea e internazionale.

Solo con strumenti in grado di incidere in profondità sulle radici economiche del crimine e su quella ampia rete di rapporti finanziari su cui si basano i poteri



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

criminali, sarà quindi possibile contrastare efficacemente organizzazioni criminali che tendono, sempre di più, ad espandere il loro potere.

I vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi tempi, in taluni casi a distanza ravvicinata impongono, ora, un più efficace coordinamento per evitare sovrapposizioni normative.

Occorre, inoltre, ammodernare la terminologia tenendo conto delle fonti internazionali.

Allo scopo di potenziare l'efficacia anche preventiva della misura patrimoniale, si è prevista l'obbligatorietà della confisca in ogni caso in cui il giudizio si concluda con l'accertamento della responsabilità penale.

Tale soluzione, in linea con le disposizioni internazionali che impongono la confisca al di fuori dei casi di condanna, mira ad impedire che il reato "paghi" in situazioni nelle quali la illiceità del profitto è stata accertata nel corso di un giudizio penale ma la possibilità di emettere sentenza di condanna è esclusa per effetto della infermità mentale del soggetto ovvero di fattori (come la prescrizione o la morte del reo) sopraggiunti dopo la consumazione del reato ed idonei semplicemente a far venire meno la punibilità, per ragioni del tutto estranee alla tutela del bene giuridico.

Per le stesse ragioni è stato previsto che le vicende successive non impediscano l'esecuzione della confisca.

Per evitare l'elusione della confisca, si è chiarito che è irrilevante l'eventuale intestazione fittizia; i beni che l'autore del reato abbia intestato fittiziamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, sono considerati come a lui appartenenti.

In linea con l'orientamento che si sta sviluppando a livello internazionale e per evidenti esigenze di garanzia, si è previsto che la confisca non debba pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Sarà possibile eseguire la confisca anche su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo o il prodotto o il profitto del reato; viene così esteso il regime della confisca, superando la soluzione vigente che prevede, nel caso risulti impossibile operare la confisca diretta, la condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro equivalente al valore dei beni confiscabili.

L'attuale disciplina, pur rispondendo alle medesime finalità della confisca per equivalente, non appare del tutto in linea con le fonti internazionali ed è stata, perciò, modificata.

L'inversione dell'onere della prova in materia di confisca è stato introdotto nel 2010 in linea con le norme internazionali.

La soluzione individuata nel 2010 viene, con il presente progetto di legge, temperata, limitando a casi tassativi la sua applicazione: la confisca dei beni di cui l'imputato non sia in grado di giustificare la lecita provenienza sarà possibile solo qualora si proceda per reati che, secondo gli organismi internazionali, costituiscono gravi reati presupposto del riciclaggio.

Rispondono a sollecitazioni avanzate dagli organismi internazionali anche le disposizioni in materia di destinazione dei fondi confiscati. La ripartizione tra gli Stati dei fondi oggetto di confisca mira a valorizzare gli sforzi delle autorità sammarinesi nell'attività di cooperazione giudiziaria.

Sequestro

Le disposizioni in materia di sequestro probatorio e preventivo erano state introdotte nel 2010 e vengono, con il presente progetto di legge, solo in parte modificate al fine di coordinarle con le nuove norme in materia di confisca e dare loro una collocazione all'interno del codice di procedura penale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

La disciplina del sequestro conservativo mira, invece, a garantire anticipatamente che il condannato adempia l'obbligo di pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario anche a titolo di confisca e, per analogia con il sequestro su istanza della parte civile, è stato inserito nel codice penale.

Reati in materia di armi

Il presente progetto di legge modifica, inoltre, le vigenti disposizioni del Codice Penale in materia di armi qualificando le condotte criminose previste dagli articoli dal 251 al 252 sexies come misfatti ovvero sia punibili solo se commesse con dolo ed introducendo un nuovo articolo 252 septies volto a punire la condotta colposa relativamente ai fatti di cui agli articoli dal 251 al 252 sexies.

Coordinamento investigativo

La disposizione in materia di coordinamento di indagini introduce la possibilità di attribuire a più magistrati la trattazione di un unico procedimento. La norma mira ad assicurare una più efficace risposta giudiziaria a sempre più difficili accertamenti su gravi reati che necessitano di un coordinato ricorso alle varie professionalità interne al Tribunale.

Riciclaggio dei proventi del reato anteriormente commesso

Il superamento dell'attuale clausola di non punibilità a favore di colui che ricicla i proventi di un reato da lui stesso commesso è prevista dalle convenzioni del Consiglio d'Europa e dalle nuove raccomandazioni del GAFI; invero, non ha giustificazione che lo Stato assicuri l'impunità a chi ha commesso un reato. Ciò non



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

significa, tuttavia, che l'autore del reato debba rispondere due volte della propria condotta. Per evitare duplicazioni sanzionatorie, si è previsto che, in caso di condanna per il reato presupposto e per riciclaggio, le pene non si possano materialmente cumulare, ma si dovrà procedere all'aumento della pena già applicata.

Disposizioni in materia di notificazioni

Il progetto di legge introduce, inoltre, semplificazioni in ordine alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura prevedendo come alle stesse provveda direttamente l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, senza necessità di avvalersi degli Ufficiali Giudiziari.

Istituzione di tributi giudiziari e produzione di atti in giudizio

Il progetto di legge istituisce, inoltre, l'imposta giudiziaria sulle decisioni penali e la tassa sulle impugnazioni penali prevedendo, inoltre, una delega al Congresso di Stato per l'adozione di decreto che disciplini l'ammontare e la modalità di riscossione dei predetti tributi oltre ai diritti d'ufficio per il rilascio di copie, le spese per l'asporto e custodia di beni oggetto di richieste di pignoramento e le tariffe per l'abbonamento annuale al Bollettino dei Protesti.

Il Tribunale, come ogni ufficio della Pubblica Amministrazione, ha, infatti, proceduto ad una verifica dei costi di alcuni servizi erogati e ad una revisione, anche alla luce del lavoro complessivamente richiesto che è in costante aumento, delle somme che lo Stato attualmente riscuote per l'erogazione degli stessi: si sono rilevati diversi aspetti di criticità e di inadeguatezza che devono essere corretti.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Le spese che lo Stato sostiene per la giustizia penale esigono che il condannato ovvero la parte civile o il querelante, in caso di assoluzione dell'imputato, contribuiscano al ristoro delle stesse.

Analogamente a quanto avvenuto nel 2003 per le cause civili e per gli atti societari, dove le imposte di bollo e di registro sono state sostituite da imposte giudiziarie, di importo più volte rivalutato, è necessaria l'istituzione di una imposta giudiziaria sulle decisioni di condanna ovvero sulle decisioni emesse dai Giudici superiori nelle quali il ricorrente – diverso dal Procuratore del Fisco – sia rimasto soccombente.

Il crescente numero degli appelli e dei reclami, spesso del tutto dilatori, impone, poi, anche l'istituzione della tassa sulle impugnazioni penali, analogamente a quanto avviene in materia civile ed amministrativa.

Anche l'introduzione di diritti di copia discende dalla mole delle fotocopie che il Tribunale realizza, su richiesta degli utenti, che è enorme e spesso inutile.

Per quanto concerne le spese che lo Stato sopporta per la custodia giudiziale dei beni pignorati o sequestrati, si evidenzia come l'art. 10 della Legge n.5 del 1989 stabilisse che *"le spese di trasporto e custodia dei beni di cui si chiede il pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente nella misura stabilita dal Giudice in riferimento ad apposito annuale Decreto Commissariale"*; la Legge n.55 del 1994 ha, tuttavia, eliminato il potere del Giudice di stabilire tali spese che sono, quindi, ferme al 1989, in un importo assolutamente inadeguato se rapportato al fatto che tale servizio – nell'interesse dei privati – costa all'Erario una consistente somma annuale.

Infine, il progetto di legge stabilisce come gli atti soggetti all'imposta di registro sin dall'origine, proporzionale o progressiva, per i quali l'imposta stessa non sia stata pagata possano essere prodotti o acquisiti e presi in esame nei procedimenti penali in deroga all'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 specificando, tuttavia, come, concluso il procedimento, il Cancelliere debba trasmetterli all'Ufficio del



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Registro e Conservatoria per la riscossione dell'imposta e delle sanzioni in applicazione delle legge vigenti.

Considerate le finalità del progetto di legge allegato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gian Carlo Venturini', written over a horizontal line.